

Prot. 2384

Sant'Ambrogio, 24/06/2013

Spett.le
Ditta

OGGETTO: risposta a Vs. richiesta di chiarimenti del 17.06.2013 in riferimento alla gara per la fornitura del servizio di lavoro a tempo determinato – CIG 514742D79.

Con la presente si precisa che un operatore ha presentato i seguenti quesiti:

- vorremmo sapere se l'offerta economica, come riportato nel Disciplinare di gara a pag 18 - BUSTA "C"-, debba essere espressa come percentuale compresa tra 1,150% e 1,300%, espressa quindi come percentuale o invece come moltiplicatore compresa tra i valori (non percentuali) di 1,150 e 1,300 ?;
- segnaliamo che nei documenti di gara non è riportato il costo orario del lavoro secondo il CCNL FISE, determinante anche per la formulazione dell'offerta economica, si richiede se si debba tener conto delle tabelle contenenti i parametri pubblicati dal MISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.....
- Rileviamo che l'obbligo di osservanza di tutte le norme in materia di tutela dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro somministrati, ivi compresa la sorveglianza sanitaria, è chiaramente posto in capo all'utilizzatore dall'art. 23, comma 5, ultimo capoverso del D.Lgs. n. 276/2003; tale previsione trova conferma:
 - ✓ nel testo della circolare n. 7/2005 del Ministero del Lavoro ;
 - ✓ nella Circolare n° 9 del 1 agosto 2007 dell'Ufficio per il personale delle Pubbliche Amministrazioni; ove si rileva che l'utilizzatore ha l'obbligo di informare e garantire i lavoratori per quanto riguarda la sorveglianza medica e i rischi specifici, oltre che di dotarli dei relativi dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori diretti.
- Segnaliamo inoltre che i lavoratori somministrati sono soggetti a direzione e controllo da parte dell'Azienda Utilizzatrice, è quindi illegittimo richiedere la totale manleva per eventuali danni arrecati a terzi nell'esercizio delle mansioni affidate ai lavoratori somministrati. Risulta altresì corretto richiedere polizza assicurativa rc.

In riscontro ai quesiti posti si precisa quanto segue:

1. La clausola del disciplinare secondo cui **" Non saranno accettate offerte che non salvaguardino il costo del lavoro ed una percentuale minima per i costi vivi per l'effettuazione del servizio (1,15%), né offerte che superino la soglia del 1,30%"** impone ai concorrenti di non formulare offerte economiche che esprimano una percentuale di rivalsa (c.d. "margine di Agenzia") inferiore al 1,30%,

atteso che una percentuale di rivalsa inferiore a tale soglia risulterebbe sintomatica di un'offerta inadeguata. In ogni caso, l'offerta economica, necessariamente non inferiore alla soglia del 1,30% (quale percentuale di rivalsa), dovrà pur sempre garantire la salvaguardia del costo del lavoro e la percentuale minima di costi vivi per l'effettuazione del servizio (1,15%);

2. i valori retributivi da prendere a riferimento sono quelli del CCNL FISE e relative tabelle retributive (vedasi anche l'art. 3 del capitolato speciale d'appalto);
3. L'obbligo di osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza e quindi anche la richiesta della relativa dichiarazione in sede di offerta ai sensi dell'art. 2.1 D1 del disciplinare di gara concerne l'impresa concorrente nel suo complesso e quale requisito di partecipazione anche in osservanza di quanto previsto dall'art. 87, comma 4 bis, del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163. In ogni caso l'art. 23, comma 5, del d.l.vo 10 settembre 2003, n. 276, non esclude che anche nell'ambito del rapporto di somministrazione il somministratore abbia precisi compiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (ad esempio in materia di informazione, formazione, addestramento).
4. La previsione della clausola di manleva investe le responsabilità del somministratore/appaltatore allorché nell'ambito del rapporto di appalto si verificano danni a terzi riconducibili alla sua sfera di controllo e attività in riferimento a condotte ascrivibili ai lavoratori somministrati.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra M. Brizio